

# LA FINANZIARIA 2007

## Novità ed argomenti per gli odontoiatri

### -Consigli-

Dal 01/01/2007, con l'entrata in vigore della **nuova finanziaria**, sono in essere varie novità per odontoiatri e professionisti in genere.

Li elencherò in un ordine che, secondo il mio giudizio personale, riflette il loro grado di importanza per la categoria.

#### 1. SI DEDUCE IL COSTO DELL'IMMOBILE ACQUISTATO TRA L'01/01/2007 E IL 31/12/2009

Dal 2007 l'acquisto dei muri dello studio (l'immobile dove si esercita la professione) sarà considerato costo detraibile per l'odontoiatra. **La norma è interessante** e, caso strano, **a favore del contribuente**.

Funzionerà così:

**a)** Per gli immobili ad uso studio professionale acquistati dai professionisti nel periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009 sono deducibili, per un terzo, le quote di ammortamento per gli anni 2007, 2008, 2009. Successivamente al 31 dicembre 2009 le quote di ammortamento riguardanti gli immobili uso studio professionale saranno deducibili per intero. Invece, per gli immobili uso studio professionale, acquistati dopo il 1° gennaio 2010 **nulla più potrà essere dedotto**. Il valore soggetto ad ammortamento, e quindi deducibile, sarà pari all'80% del prezzo acquistato dell'immobile/studio.

E' un po' complicato, ma il seguente esempio dovrebbe chiarire:

<b>Acquisto immobile/studio avvenuto tra il 01/01/2007 e il 31/12/2009</b>					
Valore di acquisto	Anno	Aliquota di ammortamento	Quote annue di ammortamento	Ipotesi di risparmio fiscale annuo (Aliquota marginale IRPEF 43% + IRAP 4,25% = TOTALE 47,25%)	
				Anno	Importo
375.000,00 € x 80% = Valore ammortizzabile € 300.000,00	2007	1%	3.000 €	2007	1418
	2008	1%	3.000 €	2008	1418
	2009	1%	3.000 €	2009	1418
	2010	3%	9.000 €	2010	4253
	2011	3%	9.000 €	2011	4253
	ed anni seguenti	....	....	ed anni seguenti	....
		....	....		....

**Per gli immobili/studio acquistati dal 01/01/2010 in poi nulla potrà essere dedotto.**

**b) Se invece si acquista in leasing**

Si dovrà fare un leasing di 15 anni.

Per gli anni 2007, 2008, 2009 le rate del leasing saranno deducibili per un terzo, mentre dopo ( dal 01/01/2010 in poi ) integralmente. Il valore deducibile fiscalmente sarà pari all' 80% del leasing.

Anche qui è un po' complicato, ma il seguente esempio dovrebbe chiarire:

<b>Acquisto immobile/studio in leasing avvenuto tra il 01/01/2007 e il 31/12/2009</b>							
Valore del contratto di leasing	Durata del leasing	Rata annua	Valore deducibile 80%	Anno	Valore deducibile annuo	Ipotesi di risparmio fiscale annuo (Aliquota marginale IRPEF 43% + IRAP 4,25% = TOTALE 47,25%)	
						Anno	Importo
375.000,00 €	anni 15	25.000 €	20.000 €	2007	6.666 €	2007	3.150 €
				2008	6.666 €	2008	3.150 €
				2009	6.666 €	2009	3.150 €
				2010	20.000 €	2010	9.450 €
				2011	20.000 €	2011	9.450 €
				ed anni seguenti	....	ed anni seguenti	....

Anche per i leasing l'acquisto dovrà avvenire tra il 01/01/2007 e il 31/12/2009. Per gli acquisti in leasing avvenuti a partire dal 01/01/2010 **nulla più sarà detraibile.**

**CONSIGLIO:**

- Per coloro che avessero in mente di acquistare l'immobile uso studio **approfittino dell'opportunità entro e non oltre il 31/12/2009** e quindi facciano l'atto notarile entro quella data perché se l'acquisto dell'immobile avverrà dopo il 01/01/2010 **nulla più si potrà dedurre.**
- Vorrei aggiungere che l'investimento nell'immobile/studio, soprattutto ora che è fiscalmente deducibile, è **un ottimo investimento** in quanto è un investimento a basso rischio e con buona resa finanziaria.

**GIUDIZIO:**

**novità favorevole.**

**2. STUDI DI SETTORE AD EFFETTO RAFFORZATO**

**a)** La finanziaria 2007 prevede l'emanazione di **indicatori di normalità economica** ( che oggi ancora non sono noti ) idonei a individuare i compensi

complessivi dei professionisti in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

La **grave conseguenza** di questa disposizione è che se il contribuente **non sarà congruo e unitamente non rientrerà nei limiti degli indicatori di normalità economica** avrà vita molto più difficile per tentare di contrastare l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate basato sugli studi di settore. Infatti l'accoppiata "**non congruità**" e "**anomalia agli indicatori di normalità economica**" realizza quella situazione di "**gravi incongruenze**" prevista dalla legge per potere rettificare i compensi e di conseguenza il reddito dichiarato.

GIUDIZIO:

**novità pericolosa e sfavorevole.**

**b) Una franchigia (parzialmente utile) per i soggetti congrui**

La finanziaria, per spingere tutti i contribuenti a essere **congrui**, ovvero ad **adeguarsi** alla congruità, prevede per loro un incentivo.

Infatti è stabilito che chi sarà congruo o adeguato alla congruità non potrà subire accertamenti sulla base di **presunzioni semplici** di tipo **analitico induttivo** ( di cui all'art. 39 comma 1 lettera d DPR 600/1973) per incassi non dichiarati fino alla concorrenza del 40% del totale dei compensi lordi dichiarati e con un massimo di € 50.000,00.

GIUDIZIO:

**novità favorevole**

**3. T.F.R. DAL 2007 SARANNO I LAVORATORI DIPENDENTI A DECIDERE**

Per i professionisti e le imprese con meno di 50 dipendenti, nel settore odontoiatrico, quindi direi la **totalità** ( o quasi ),d'ora innanzi accadrà quanto segue:


i lavoratori dipendenti dovranno, entro il 30/06/2007, **scegliere esplicitamente** se fare versare dal datore di lavoro le **future quote del T.F.R. maturando** ad un **fondo di previdenza complementare** oppure se continuare con il vecchio sistema ove il datore di lavoro trattiene presso di sé tali quote di T.F.R.

CONSIGLIO:

Con la **necessaria** assistenza del proprio **consulente del lavoro** informare senza indugio i propri dipendenti affinché possano entro il 30/06/2007 **consapevolmente decidere in merito.**

**ESEMPIO:**

un'assistente alla poltrona matura una quota di T.F.R. annuo di € 1.200,00



Per coloro che hanno più di 50 dipendenti esistono altre norme che, per ora, non mi pare opportuno qui citare dato il poco o nullo interesse generale per la categoria degli odontoiatri. Ribadisco la **necessità di farsi assistere**, nella procedura, dal **consulente del lavoro**

**GIUDIZIO:**

**novità sfavorevole.**

**4. INCASSI PER CONTANTI DA PAZIENTI**

Fino al 30/06/2008 si potranno incassare per contanti massimo € 1000,00.

Dal 01/07/2008 e fino al 30/06/2009 si potranno incassare per contanti massimo € 500,00.

Dal 01/07/2009 non più di € 100,00.

Tale norma, in buona sostanza, è una proroga dei termini previsti dal decreto Bersani del luglio scorso.

**GIUDIZIO:**

**novità favorevole.**

## 5. LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF

Vedasi la tabella sottostante:

<b>Imposta lorda per redditi</b>	<b>Aliquota</b>
fino a € 15.000,00	23%
oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	27%
oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	38%
oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	41%
oltre € 75.000,00	43%

<b>Confronto imposta IRPEF lorda</b>		
<b>ipotesi reddito annuo</b>	<b>prima (anno 2006)</b>	<b>dopo l'01/01/2007</b>
€ 30.000	€ 7.300	€ 7.720
€ 60.000	€ 18.790	€ 19.270
€ 90.000	€ 30.490	€ 31.870
€ 150.000	€ 55.890	€ 57.670

Inoltre vengono **reintrodotte** le **detrazioni** d'imposta per familiari a carico e le varie categorie di reddito e **soppresse** le disposizioni relative alla **no tax area**.

GIUDIZIO:

**novità sfavorevole.**

## 6. NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' DI AUTOVETTURE

Come era già stato stabilito dal D.L. 262/2006 il costo delle auto utilizzate dal professionista è soltanto più deducibile in ragione del 25% ( e non più del 50%).

La finanziaria stabilisce inoltre che dal 01/01/2007 i leasing sulle auto devono avere durata minima di quattro anni. Se inferiori **non sono deducibili**. Quindi attenzione: per i nuovi contratti di leasing auto si dovrà prevedere una durata minima di quattro anni.

GIUDIZIO:

**novità sfavorevole.**

## 7. AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITA' DEI TELEFONI CELLULARI

Dal 2007 i professionisti ( così come le imprese) potranno detrarre come costo l'ammortamento e le spese di manutenzione dei telefoni cellulari nella misura dell'80% ( fino al 31/12/2006 era il 50%).

GIUDIZIO:

**novità favorevole.**

8. CODICE FISCALE DEI PAZIENTI SULLA FATTURA

Poiché è stato reintrodotta l'obbligo dell'elenco clienti e fornitori **consiglio** di inserire sulle fatture emesse, dal 01/01/2007, anche il codice fiscale dei pazienti. In ogni caso comunque si dovrà richiederlo per poterlo indicare sul suddetto elenco clienti.

GIUDIZIO:

**novità sfavorevole.**

9. ALTRE NOVITA'

La voluminosa finanziaria 2007 contiene ulteriori novità che possono riguardare gli odontoiatri e i professionisti in genere.

A mio avviso sono meno interessanti di quelle esposte e preferisco terminare qui al fine di dare rilevanza ed enfasi a quelle indicate fino al numero 8 affinché siano **ben notate ed assimilate**.

Penso infatti che **troppa informazione** equivalga a **cattiva informazione** e quindi ritengo più proficuo concentrare l'attenzione sugli aspetti più importanti.

Faccio infine presente che mio intendimento è quello di fornire un'informazione generale e di base, ma chiara, senza nessuna pretesa di esaustività.

In ogni caso poiché la materia è ancora oggetto di chiarimenti mi riservo di rettificare o modificare o aggiungere ulteriori variazioni a quanto qui esposto.

Dott. Marcello Terzuolo  
Commercialista in Torino